

AZIENDA CALABRIA LAVORO

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Rep. 6541 dell'1 marzo 2021

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE (art. 2222 e ss. c.c.)

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante

e

l'avv. Maria Concetta Guerra,

PREMESSO

- che con decreto del Direttore Generale n. 17 dell'1 marzo 2021 è stato, tra l'atro, conferito all'avv. Maria Concetta Guerra incarico di prestazione professionale avente ad oggetto una ricognizione dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti, retributivi e previdenziali, connessi alla gestione del personale dipendente ex Legge 28/08 e L.R. 15/2008 e, conseguentemente, risolvere il problema dell'inquadramento previdenziale dei lavoratori ex L.R. 28/08 e 8/10 e L.R. 15/08, al fine di consentire una corretta attribuzione dei contributi regolarmente versati ai singoli lavoratori.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 Oggetto dell'incarico

La committente conferisce al professionista avv. Maria Concetta Guerra, che accetta, l'incarico di svolgere una ricognizione dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti, retributivi e previdenziali, connessi alla gestione del personale dipendente ex Legge 28/08 e L.R. 15/2008 e, conseguentemente, risolvere il problema dell'inquadramento previdenziale dei lavoratori ex L.R. 28/08 e 8/10 e L.R. 15/08, al fine di consentire una corretta attribuzione dei contributi regolarmente versati ai singoli lavoratori.

Il professionista si impegna a svolgere il suddetto incarico nel rispetto della normativa tecnica ed amministrativa di riferimento e della deontologia professionale, in esecuzione delle direttive e dei programmi formulati dal Direttore Generale.

ART. 2 Modalità di svolgimento della prestazione



Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

L'attività del professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente fornendo a quest'ultima tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli e con il coordinamento generale del Direttore Generale di Azienda.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

Qualora sia necessario, il professionista potrà svolgere la propria attività anche presso i locali dell'Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso la sede di Azienda Calabria Lavoro e, comunque, negli altri luoghi in cui il professionista dovrà coadiuvare personalmente il Direttore dell'Ente, secondo le esigenze contingenti da quest'ultimo indicate.

E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dal professionista per le eventuali trasferte necessarie al fine dell'espletamento dell'incarico, preventivamente autorizzate del Direttore.

Le attività svolte in esecuzione dell'incarico dovranno essere opportunamente rendicontate dal professionista attraverso una relazione finale.

Il presente contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con l'Azienda.

ART. 3 Decorrenza e durata

L'incarico si intende conferito con inizio dal giorno della repertoriazione e termine il 31 dicembre 2021, con possibilità di proroga, se ritenuto utile per l'amministrazione e previa verifica della copertura finanziaria.

L'eventuale proroga, comunque, dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti.

ART. 4 Compenso

Al professionista sarà corrisposto un compenso complessivo di € 25.000,00, al lordo di IVA e tutti gli oneri a carico del professionista e dell'Ente.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

ART. 5 Recesso

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima

del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

ART. 6 Obbligo di riservatezza

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 7 Adempimenti fiscali e previdenziali

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

ART. 8 Codice di comportamento

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 9 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART. 10 Controversie

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 11 Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso la sua

residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

ART. 12 Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano la prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 e seguenti).

ART. 13 Conclusioni

Il professionista dichiara di essere a conoscenza, che il presente contratto non determina ne può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 4 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti di Azienda, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (DPR 62/2013).

Il professionista

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria,

Azienda Calabria/Lavoro

Il Direttore Genrale Dott. Giovanni Forciniti Il professionista